



**U.O.C. Farmaceutica H-T ex AS4**

Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Vulnera

**Farmacovigilanza Aziendale**

Responsabile: Dott.ssa Brunella Piro

Prot. n. 156077 del 02.09.2011

Direzione Sanitaria  
A.S.P. di Cosenza

Al Direttore Sanitario  
P.O. Beato Angelo - ACRI

Al Direttore Sanitario  
P.O. San Giovanni in Fiore

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Al Direttore Dipartimento di Prevenzione

Al Direttore Dipartimento Materno-Infantile

Al Direttore SPDC

Al Direttore U.O.C. Medicina Specialistica

Al Direttore U.O.C. Medicina di Base

Al Direttore SUEM

Farmacia Territoriale  
Rende  
San Giovanni in Fiore

Farmacia Interna P.O.  
ACRI/S. Marco Arg.  
San Giovanni in Fiore

Ai Direttori Sanitari  
Case di Cura ed RSA

Al Direttore Sanitario INRCA  
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti

Facendo seguito alla precedente nostra Nota prot. n. 140259 del 04.08.2011 con la quale veniva comunicato l'aggiornamento della nota AIFA 79, avendo ricevuto numerose richieste di chiarimento circa la corretta lettura della nota stessa, rispetto all'obbligo del Piano Terapeutico, si ritiene di dover precisare quanto segue.

Già nelle precedenti stesure della nota 79, esisteva un distinguo all'interno della classe dei medicinali a base di Bifosfonati in quanto era previsto **solo** per quelli a base di Teriparatide e Ormone

Paratiroideo l'obbligo della stesura del Piano Terapeutico da parte dei Centri Autorizzati e secondo le indicazioni previste dalla nota AIFA stessa.

Nell'aggiornamento della nota di cui alla G.U. n.137 del 15.06.2011, la variazione riguarda esclusivamente la possibilità di prolungare la durata del trattamento con i medicinali a base di ormone Paratiroideo e Teriparatide sino ad un periodo massimo di 24 mesi, pari a 3 rinnovi successivi di 6 mesi ciascuno del Piano Terapeutico.

**Si precisa e si ribadisce pertanto che la corretta lettura prevede solo per Teriparatide e Ormone Paratiroideo la stesura del Piano Terapeutico da parte di specialista autorizzato.**

Per tutti i medicinali a base degli altri principi attivi presenti nella nota, essa individua le indicazioni e le condizioni di rischio che devono essere rispettate affinché il medicinale stesso possa essere prescritto a carico del SSN.

Si coglie l'occasione per ribadire l'obbligo da parte del medico prescrittore di attenersi a quanto previsto dalle Note AIFA per l'appropriatezza prescrittiva, e pertanto alle condizioni ed alle indicazioni in esse indicate, al rispetto della via di somministrazione e della durata dei trattamenti, così come alla provenienza degli eventuali Piani Terapeutici da parte dei Centri e degli Specialisti per come autorizzati dai Provvedimenti Nazionali e Regionali in materia.

Nel raccomandare alle S.S.L.L. la massima diffusione ed applicazione di quanto contenuto nella presente nota, certi della Loro Collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile  
Dott.ssa Brunella Piro